



DETERMINAZIONE N. 37/2017

Oggetto

Protocollo d'Intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) al fine della collaborazione per la realizzazione di attività congiunte per il sistema universitario.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e Statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia Digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014) che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015 con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO l'articolo 64, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD"), che prevede che "per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" (di seguito "SPID");

VISTO l'articolo 64, comma 2-quater, del CAD, che stabilisce che "Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies";

VISTO l'articolo 64, comma 2-sexies, del CAD, che stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:



- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”;

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” (di seguito DPCM);

CONSIDERATO che il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;

VISTO l'art. 4 del DPCM, che prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata svolgere le seguenti attività:

- a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
- b) cura l'aggiornamento del Registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
- c) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità;

VISTO l'art. 13, comma 1, del DPCM, che stabilisce che “I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4”;

VISTO l'art. 14, comma 1, del DPCM, che stabilisce che “nel rispetto dell'art. 64, comma 2 del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso dello SPID”;



VISTO l'art. 14, comma 2, del DPCM, che stabilisce che “le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale”;

VISTO l'art. 14, comma 5, del DPCM, che stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati”;

VISTO l'art. 1, lettera i), del DPCM, che definisce come fornitore di servizi: “il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito”;

VISTO l'art. 1, lettera i), del DPCM, che stabilisce, inoltre, che “i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita”;

VISTA la Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, con la quale sono stati emanati i regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, DPCM, tra i quali rientrano:

- a) le regole tecniche e delle modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- b) le modalità di accreditamento dei soggetti SPID;
- c) le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;

CONSIDERATA la strategia del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, approvato con Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015, che si inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo sviluppo e l'occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici definiti nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020;

VISTA la Convenzione stipulata in data 4 agosto 2015 tra Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, e il Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di organismo intermedio, in cui vengono delegate al Dipartimento le funzioni di programmazione, selezione, gestione, monitoraggio e controllo e rendicontazione relativamente a specifiche linee di intervento;



VISTO il PON “Governance e capacità istituzionale”, che prevede la realizzazione di interventi delegati tramite stipule di Convenzioni ex art. 15 della L. 241/90, tra l’Organismo Intermedio Dipartimento della Funzione Pubblica e altre Amministrazioni (AgID, Min. Salute, Min. Ambiente, etc.) che assumono il ruolo di Amministrazioni Beneficiarie, dietro la presentazione di una adeguata proposta progettuale;

CONSIDERATO che in data 3 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano nazionale Banda ultralarga e il Piano Crescita Digitale, che approva, tra l’altro, il documento recante la “strategia per la crescita digitale 2015” con l’obiettivo di colmare il c.d. digital divide in Italia, con particolare riferimento al settore infrastrutturale e dei servizi;

VISTO l’atto di indirizzo del MIUR per l’anno 2016, adottato il 30 novembre 2015, prot. Atti del Ministero n. 38, che identifica una priorità politica la digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica al fine di colmare il divario digitale della scuola;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) è l’associazione delle Università italiane, statali e non statali, che svolge il ruolo istituzionale e di rappresentanza del sistema delle autonomie accademiche, con una concreta capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un’intensa attività di studio e di sperimentazione e che ha tra i suoi scopi anche quello di promuovere e sostenere le iniziative delle università nelle sedi nazionali e internazionali;

CONSIDERATO che la CRUI, in virtù delle sue funzioni di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie, è impegnata, in conformità con la sua missione, nella promozione e nell’adozione di modelli migliorativi e innovativi per il sistema universitario, ed ha sviluppato una vasta esperienza nel coordinamento e nella valorizzazione di numerose attività nei vari campi della gestione, della ricerca e della razionalizzazione delle strutture e delle risorse;

CONSIDERATO che, adottando una qualificazione di tipo “dinamico” e “funzionale” di soggetto pubblico derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea e dalla giurisprudenza amministrativa nazionale, appare possibile qualificare “funzionalmente” come soggetto sostanzialmente pubblico la CRUI, limitatamente alle funzioni intrinsecamente pubblicistiche sopra evidenziate svolte dalla CRUI stessa;

CONSIDERATI i rispettivi ruoli e tenuto conto del pubblico interesse che perseguono le Parti, si ritiene applicabile l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;



CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 bis del suddetto art. 15 della legge n. 241/1990, il Protocollo in oggetto sarà sottoscritto con firma digitale, pena la nullità dello stesso;

ESAMINATO l'appunto per il Direttore Generale del 27/01/2017, a firma del Responsabile della Segreteria tecnica, supporto agli organi e comunicazione, con il quale, per le motivazioni ivi esposte e qui interamente richiamate, viene proposto di stipulare un Protocollo d'Intesa con la CRUI, per una durata di 24 mesi, al fine della collaborazione per la realizzazione di attività congiunte per il sistema universitario, finalizzato a:

- individuare e definire le esigenze del sistema universitario (studenti, ricercatori, docenti, ecc.) per la definizione delle priorità di digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione;
- integrare i servizi esistenti e/o in fase di realizzazione con lo SPID al fine di consentire all'utente di gestire, con un'unica Identità Digitale, il proprio account sui siti istituzionali delle Università;
- offrire opportunità formative agli studenti universitari, attraverso l'attivazione di un Programma di tirocini curriculari presso l'AGID;
- ogni altra attività volta alla semplificazione dei servizi universitari digitali;

CONSIDERATO che ciascuna delle Parti sosterrà i propri costi e spese in relazione alla sottoscrizione, esecuzione ed eventuale risoluzione del presente Protocollo e sulla base di quanto stabilito all'interno di convenzioni operative, che potranno essere definite tra le Parti;

RITENUTO di approvare la proposta in esame;

DETERMINA

1. Di procedere, per i motivi sopra esposti che qui interamente si richiamano, alla sottoscrizione con firma digitale di un Protocollo d'Intesa tra l'AgID e la CRUI - il cui schema è allegato alla presente - al fine della collaborazione per la realizzazione di attività congiunte per il sistema universitario, per una durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di perfezionamento del Protocollo stesso.
2. Di nominare il dott. Marco Bani, quale referente del Protocollo in oggetto.
3. Di inviare alla CRUI, a cura dell'Ufficio proponente il protocollo d'intesa una volta sottoscritto, ai fini del perfezionamento del protocollo stesso.

Antonio Samaritani